



OGGETTO: prescrizioni di viabilità nelle strade, v.le Martelli (da p.zza XX Settembre a p.le Giustiniano) – v.le Cossetti – p.tta dei Domenicani – p.zza Risorgimento (tratto antistante la farmacia e la bretella in accesso da v.le Dante) – v.le Trieste -via Cesare Battisti (sino al civico n. 14.) - p.zza XX Settembre e via Mazzini (tratto compreso nella ZTL), atte a garantire lo spostamento dell'area mercatale da p.zza della Motta e via Roma, in quanto interessate da lavori stradali. Provvedimento a tempo determinato. PROROGA ORD. DIR. N. 592/2021.

**IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE PORDENONE - CORDENONS**

RICHIAMATE le Ordinanze Dirigenziali:

- n. 39/2022 prot. n. 0006315/P del 27/01/2022, che ha istituito quanto in oggetto sino al 30/06/2022;
- n. 48/2007 prot. n. 0018908/P del 20/03/2007, che ha regolamentato la circolazione nell'area mercato comprendente, p.zza della Motta-p.zza Ospedale Vecchio-p.tta del Donatore-via dei Molini-via Roma-via Giustiniano.

VISTA la comunicazione dell'UOC SUAP del Comune di prorogare i termini della richiamata Ordinanza Dirigenziale n. 39/2022 sino "alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di prossima indizione per l'assegnazione dei posteggi dei mercati cittadini", che sarebbe allineata alla proroga delle concessioni attualmente in essere disposta con precedenti atti.

VISTO:

- gli artt. 5 c. 3°, 7, 20, 21 e 27 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/2019;
- l'art. 107 del T.U. dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

RITENUTO pertanto necessario, in accoglimento alla richiesta dell'UOC Suap del Comune e, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, prorogare i termini della richiamata ordinanza dirigenziale n. 39/2022 del 27/01/2022.

ORDINA


i termini dell'Ordinanza Dirigenziale n. 592/2021 prot. n. 0073810/P del 27/09/2021 richiamata in premessa, sono prorogati sino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di prossima indizione per l'assegnazione dei posteggi dei mercati cittadini, con medesime prescrizioni di seguito riportate:

- 1. PER LE GIORNATE FIERALI DEL MERCOLEDI'**, nelle strade:
v.le Martelli (da p.zza XX Settembre al civ. n. 3) - **v.le Cossetti - p.tta dei Domenicani** (ad eccezione della bretella compresa tra i civici n. 7 e n. 9/c) - **p.zza Risorgimento** (tratto antistante la farmacia, compreso tra v.le Trento e v.le Trieste e, nella bretella d'accesso da v.le Dante) - **v.le Trieste - via Cesare Battisti** (sino al civico n.14) - **p.zza XX Settembre - via Mazzini** (tratto compreso nella ZTL), è istituito:
 - a) **con orario 6.30-14.30 "divieto di sosta con rimozione"** eccetto i mezzi degli operatori mercatali, in luogo di tutti gli stalli di sosta a pagamento o riservati ivi presenti significando che, tali spazi, sono destinati all'occupazione mercatale o al transito veicolare;
 - b) **con orario 08.00-14.30 e, comunque, fino a cessate necessità, "divieto di transito"** eccetto, autorizzati e velocipedi, solo se condotti a mano.
- 2. PER LE GIORNATE FIERALI DEL SABATO**, nelle strade:
v.le Martelli (da p.zza XX Settembre all'intersezione con p.zza Giustiniano) – **v.le Cossetti - p.tta dei Domenicani** (ad eccezione della bretella compresa tra i civ. n. 7 e n. 9/c) - **p.zza Risorgimento** (tratto antistante la farmacia, tra v.le Trento e v.le Trieste e, nella bretella d'accesso da v.le Dante) - **v.le Trieste - via Cesare Battisti** (sino al civ. n. 14) - **p.zza XX Settembre - via Mazzini** (tratto compreso nella ZTL), è istituito:
 - a) **con orario 06.30-14.30 "divieto di sosta con rimozione"** eccetto i mezzi degli operatori mercatali, in luogo di tutti gli stalli di sosta a pagamento o riservati ivi presenti significando che, tali spazi, sono destinati all'occupazione mercatale o al transito veicolare;
 - b) **con orario 08.00-14.30 e, comunque, fino a cessate necessità, "divieto di transito"** eccetto, autorizzati e velocipedi, solo se condotti a mano.
- 3. In ple Ellero dei Mille, in luogo dell'area riservata allo stazionamento e fermata autobus urbani**, sono istituiti dei parcheggi longitudinali, con sosta a pagamento.
- 4. In p.zza XX Settembre, nell'area retrostante la Casa del Mutilato**, è istituito "un'area di sosta riservata allo stazionamento di n. 3 veicoli in servizio pubblico di piazza (TAXI)" (art. 136 fig. 375 Reg.to Es. cds).
- 5. In v.le Trento, in prosecuzione all'area riservata per lo stazionamento e fermata autobus extraurbani**, è istituita la "fermata scuolabus".

6. **In via Santa Caterina, sul lato destro compreso tra p.tta Costantini e v.le Trento**, è istituito "un'area riservata per lo stazionamento e fermata degli autobus urbani".
7. **Dal divieto di circolazione, nei limiti consentiti dall'occupazione del suolo stradale e compatibilmente con la situazione in essere, a condizione che non vi sia pericolo per la circolazione, sono esonerati i veicoli:**
- adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato;
 - delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, veicoli di Soccorso e della Protezione Civile;
 - i veicoli dei servizi di Vigilanza privata anche per trasporto valori;
 - utilizzati per operazioni di soccorso e/o servizi di emergenza pubblica;
 - i taxi e veicoli NCC;
 - degli invalidi o a servizio dei medesimi, in possesso del contrassegno di cui all'art. 381 del D.L.vo 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) solo per comprovata necessità di mobilità;
 - dei medici e veterinari in visita urgente;
 - delle assistenti domiciliari solo per comprovata necessità di mobilità in grado di esibire attestazione vistata dall'ufficio comunale competente ;
 - di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - utilizzati per:
 - servizi di pubblica utilità o che svolgono pubblica funzione per pronto intervento la cui attività non è rinviabile (quali ad es. Enel, Italgas, Telecom, Gea, Poste Italiane, ecc.);
 - servizi di pronto intervento o gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza ai privati o attività commerciali/uffici la cui attività non è rinviabile (es. sistemi informatici, idraulici, elettrici, impianti di sollevamento, impianti termici, ecc.). Coloro che hanno tale necessità di intervento dovranno esibire al personale presente ai varchi o agli organi di polizia, la richiesta di accesso utilizzando l'apposito modulo dove sono riportate tutte le informazioni necessarie e le prescrizioni alle quali attenersi;
 - utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - utilizzati dai sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione, per le funzioni del proprio ministero;
 - di servizio o circolanti utilizzate per ragioni di servizio del Comune di Pordenone;
 - utilizzati al termine del mercato, per le operazioni di spazzamento delle strade e rimozione dei rifiuti.
8. Le strutture necessarie allo svolgimento del mercato, le operazioni di carico e scarico e ogni altra attività degli operatori di commercio su area pubblica, deve sempre consentire il transito dei veicoli, mantenendo libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a metri. 3.50.
9. La sospensione della richiamata Ordinanza Dirigenziale n. 48/2007 prot. n. 0018908/P del 20/03/2007 e, ogni altra ordinanza in contrasto con la presente nel periodo sopra indicato

DISPONE

- L'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di divieto di circolazione, di indicazione e deviazione, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura del Settore 4° - Gestione Territorio – Manutenzione-Squadra Operai del Comune;
- la rimozione della prescritta segnaletica temporanea di divieto di circolazione, di indicazione e deviazione, a cura di Gea S.p.A.
- La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, potranno anticipare l'orario previsto di chiusura o posticipare l'orario previsto per la riapertura al traffico veicolare, anche temporaneamente, qualora le condizioni di circolazione ed in particolare di sicurezza, lo ritenessero opportuno o necessario, a salvaguardia dei beni e a tutela dell'incolumità degli operatori del mercato, dei loro clienti e degli altri utenti della strada in genere.
- Altresi, nei limiti consentiti dall'occupazione del sedime stradale da parte degli operatori del mercato, dei loro clienti e degli utenti della strada in genere, nonché alla concreta fattibilità, la Polizia Locale potrà consentire l'accesso e l'uscita di veicoli a motore, per particolari esigenze e su brevissimi percorsi ed a condizione che non vi sia pericolo per la circolazione.
- Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.
- Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche avverso il presente provvedimento è ammesso da chiunque abbia interesse il ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa (Tribunale Amministrativo di Trieste) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, entro centoventi (120) giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL COMANDANTE 
dott. Massimo OLIVOTTO

IL RESPONSABILE C.O.C.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DI POLIZIA LOCALE
C.S. Danilo Del Cas